



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 423 DEL 11/10/2021

OGGETTO: SOCIETÀ LASTRUCCI DONATELLA S.N.C.: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AAPP NEL MERCATO SETTIMANALE DI EMPOLI.

IL DIRIGENTE

- *Esaminati* gli atti di ufficio dai quali risulta che la sig.ra [OMISSIS...] nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] - C.F. [OMISSIS...] , legale rappresentante della società **LASTRUCCI DONATELLA S.N.C. DI LASTRUCCI E GAINI** con sede legale a VINCI (FI) [OMISSIS...] C.F. e p. IVA 05968910488, è titolare dell'autorizzazione/concessione n. 84 del 01/09/1999 per commercio su aapp su posteggio n. 137 del mercato settimanale che si svolge il giovedì ad Empoli in zona Stadio Comunale;
- Visto l'art. 127, comma 1 lett. c), della legge Regionale Toscana n. 62/2018 che prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso, ovvero qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;
- Visto l'art. 87, c. 2, lett. a) della L. R.T. 62/2018 che dispone che, in caso di malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione, le assenze non siano conteggiate nel periodo complessivo dei quattro mesi previsti dall'art. 127, comma 1 lett. c);
- Visto l'art. 87 c. 4 della L. R.T. 62/2018, che prevede che le assenze effettuate da società di persone possano essere giustificate qualora le cause di sospensione previste dal comma 2 dello stesso articolo riguardino tutti i soci;
- Viste le comunicazioni dell'Ufficio di Polizia Municipale relative alle assenze dei concessionari di posteggio nel mercato del giovedì, dalle quali risulta che durante l'anno 2021, fino al 02/09/2021, sul posteggio n. 137 sono state effettuate n. 18 assenze non giustificate nelle date:

28/01/2021, 04/02/2021, 11/02/2021, 18/02/2021, 25/02/2021, 04/03/2021, 11/03/2021, 18/03/2021, 22/04/2021, 29/04/2021, 10/06/2021, 17/06/2021, 15/07/2021, 22/07/2021, 29/07/2021, 05/08/2021, 26/08/2021, 02/09/2021.

- *Considerato* che in data 10/09/2021, con nota Prot. 62488 è stato comunicato alla società **LASTRUCCI DONATELLA S.N.C. DI LASTRUCCI E GAINI** l'avvio del procedimento di decadenza

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

dell'autorizzazione/concessione n. 84 del 01/09/1999 per commercio su aapp su posteggio n. 137 del mercato settimanale di Empoli, assegnando un periodo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre scritti difensivi;

- Preso atto che la comunicazione prot. 62488 del 10/09/2021, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta titolare dell'autorizzazione/concessione di posteggio: [OMISSIS...] è stata ricevuta in pari data dal destinatario;
- Visto il certificato medico rilasciato il 22/07/2021 alla socia [OMISSIS...] , pervenuto il 17/09/2021 (prot. 64444 del 20/09/2021) a giustificazione delle assenze effettuate il 22/07/2021 e il 29/07/2021, in quanto risultava agli atti esclusivamente il certificato medico della seconda socia [OMISSIS...] (prot. 51381 del 26/07/2021);
- Tenuto conto che con nota prot. 65214 del 21/09/2021 l'Ufficio Commercio ha comunicato alla *LASTRUCCI DONATELLA S.N.C.* l'impossibilità di giustificare le assenze dei giorni 22/07/2021 e il 29/07/2021, in quanto il certificato è stato inoltrato oltre il termine dei dieci giorni previsti dalla normativa regionale;
- Visti gli ulteriori scritti difensivi pervenuti il 28/09/2021 (prot. 66754) con i quali è stato inoltrato per la seconda volta il certificato datato 22/07/2021 riferito alla socia [OMISSIS...] , mentre la socia [OMISSIS...] , al fine di giustificare le assenze effettuate nei giorni 25/08/2021 e 02/09/2021, fa riferimento ad un certificato medico che proroga la validità di un precedente valevole fino al 25 agosto 2021, e che non risulta pervenuto al Comune di Empoli;
- Tenuto conto che con nota prot. 68203 del 04/10/2021 l'Ufficio Commercio ha comunicato alla *LASTRUCCI DONATELLA S.N.C.* il non accoglimento degli scritti difensivi di cui al prot. 66754 del 28/09/2021, in quanto non sono stati forniti nuovi elementi e non sono stati rilevati errori di valutazione della documentazione agli atti dell'ufficio;
- Vista la richiesta pervenuta il 7/10/2021 (prot. n. 69256) con cui la società interessata chiede la sospensione del procedimento di decadenza in corso;
- Ritenuto altresì di non accogliere la richiesta di sospensione del procedimento di decadenza pervenuto il 07/10/2021 (prot. 69256), in assenza di presupposti normativi che ne consentano il recepimento;

PRONUNCIA LA DECADENZA

dell'autorizzazione/concessione n. 84 del 01/09/1999 per commercio su aapp su posteggio n. 137 del mercato settimanale che si svolge il giovedì ad Empoli in zona Stadio Comunale, di cui è titolare la società *LASTRUCCI DONATELLA S.N.C. DI LASTRUCCI E GAINI* sopra generalizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.